

il diritto scambievole delle parti. Quanto al primo, ragion vuole che l'intimato, o, a meglio dire, la parte a cui si dimanda la cosa, qualunque ne sia l'oggetto, sia certamente certiorata del tenore della domanda medesima. Senza di ciò ne nascerebbe l'assurdo, che taluno potrebbe senza sua saputa essere privato d'un diritto, essere sottoposto ad un danno, ad un onere, ad un aggravio personale, e perfino ad una pena. Dunque il legislatore, premuroso di serbare illesi i diritti naturali, dovette imporre come forma necessaria tanto la intimazione personale o quasi personale, quanto la certezza di tale intimazione. Per conseguenza ognun vede che questa forma diventa di naturale diritto, talchè la sua violazione doveva necessariamente importare la nullità essenziale. Quindi la regola, che la domanda o citazione dev'essere intimata a persona o a domicilio reale, non è solamente applicabile alla civile procedura, ma eziandio indispensabile a qualunque altra specie di procedura, sia amministrativa, sia politica, e molto più criminale.

Quanto poi alla produzione delle prove, non mi resta d'aggiungere cosa alcuna dopo ciò che testè ne fu discorso.

LIBRO III.

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

COME

SOGGETTO DI QUESTE ISTITUZIONI.

CAPO I.

Prospetto di fatto del Corpo politico.

§ 1471. LVIII. Dopo le basi universali della pubblica amministrazione dietro ciò che può essere e che può constare, è prezzo dell'opera concentrare le osservazioni sopra il *soggetto* tanto materiale, quanto morale, al quale si deve applicare tutto il sistema della pubblica amministrazione. Ciò è necessario non solo al legislatore per contemperare le leggi giusta i rapporti della grande unità che tutto regge e tutto move, ma eziandio all'amministratore ed al giureconsulto, onde determinare il campo delle sue funzioni, vederne la posizione rispettiva nella carta dello Stato, applicare le leggi ed i regolamenti, e supplire nei casi dove mancano, senza traviare dall'unità che presiede alle cose di Stato. Quest'ultimo è officio della Giurisprudenza, a cui tendono queste Istituzioni.

Ciò premesso, conviene determinare il *soggetto reale*, su 'l quale cade tutta la dottrina dell'amministrazione. Questo è lo *stato politico*, ossia la società diretta da un Governo. Essa si deve riguardare come una vera *persona morale* dotata d'una individua unità, e di tutte le facoltà competenti ad una persona. Per questa ragione Platone chiamò le società politiche co' l nome di *grandi animali*, pensando appunto aver esse una parte fisica ed una parte morale, diretta da un solo principio animatore, ed eccitata da personali bisogni.

Questo concetto di *persona morale*, troppo notorio, ci somministra il primo concetto fondamentale di fatto, onde determinare e chiamare ad unità tutte le nostre considerazioni. Imperocchè ogni persona si deve considerare come un essere dotato di certe qualità costituenti la sua natura, posto in un certo stato, ed avente certe relazioni essenziali od accidentali, determinate dalla propria natura posta in commercio con gli esseri che la circondano, e su i quali produce fenomeni di azione e di reazione.

§ 1472. LIX. L'unione della parte fisica con la parte morale è la prima e fondamentale qualità che si presenta nell'esaminare si fatta persona. Alla parte fisica si riferiscono tutte le leggi economiche; alla parte morale tutte le leggi morali. Ma siccome si tratta di far muovere gli uomini non con mezzi meccanici, ma morali; così la parte morale serve alla parte fisica tanto per mostrare la guida del precetto, quanto per promoverne l'esecuzione mediante la sanzione.

§ 1473. LX. Annessa all'idea dell'esistenza, delle qualità e delle relazioni della persona vi è quella della *vita*, la quale suppone l'idea della costituzione organica, delle funzioni, e delle leggi naturali di fatto, risultanti dallo *stato naturale* delle persone medesime.

Nell'esame della vita è indispensabile cercare quale ne sia la legge *fondamentale e perpetua*, come nella Fisiologia si cerca quale sia la legge fondamentale ed il motore precipuo della macchina umana.

§ 1474. LXI. Dopo l'organizzazione e le funzioni vitali delle persone morali, chiamate *società*, succede il loro *régime*. Nell'ordine politico la scienza del governo, o vogliam dire la scienza della pubblica amministrazione, divisa secondo le esigenze del Corpo sociale, dimostra quale debba essere il *régime* abituale in istato di *ordine*, e quale l'eventuale in istato di *confitto* e di *disordine*. Questa parte di dottrina si potrebbe intitolare *régime pubblico*, l'oggetto del quale appunto si è la *conservazione diretta*, l'*incolumità* ossia la *conservazione indiretta*, ed il *ristabilimento* del Corpo sociale.

§ 1475. LXII. A fine però di non prendere abbaglio conviene distinguere le particolarità di un Corpo morale dalle particolarità di un individuo fisico. Nell'individuo fisico il principio senziente e movente è un solo, qual è l'anima umana: in un complesso sociale non esiste quest'anima sola separata da quella dei singoli individui, ma si supplisce alla medesima con la triplice unità di mire, d'interessi e di azioni, stabilita dall'unica legge comune notificata a tutti dal Sovrano. Da essa deve derivare unità d'intendimento ed unità di volontà. Questa crea in certa guisa una sola anima artificiale, che ha il sapere ed il volere fondato su lo stesso principio. Da ciò deriva poi, o presuntivamente deve derivare, l'*unità di azione*.

§ 1476. LXIII. Considerando poi che nella persona individua esistono le potenze fisiche subalterne, ossia gli organi che trasmettono a tutte le parti del corpo le mozioni volontarie dell'anima (voglio dire l'organizzazione dei nervi e dei muscoli, pe' i quali tutto il corpo obedisce alle impulsioni dell'anima); così fa d'uopo che nel Corpo morale della

società esistano agenti della Sovranità, co' i quali se ne faciano muovere regolarmente le membra.

§ 1477. LXIV. Ma qui havvi una difficoltà. Nei nervi e nei muscoli non risiede una volontà propria che possa reagire contro le impulsioni dell'anima, ma d'ordinario questi sono essenzialmente obbedienti; e ciò tutte le volte che non vengano esternamente impediti o disordinati dallo stato di malattia. Nelle persone morali, e perciò (1) nelle società politiche, la cosa non è così. Prima di tutto conviene ordinare i poteri pubblici imperanti ed esecutivi; conviene trascegliere le persone, e subordinarle in modo da servire ad una sola azione mossa dal principio della Sovranità. Questa è un'operazione artificiale di creazione umana; e perciò l'organizzazione delle parti motrici, e quasi direi dei nervi e dei muscoli del corpo sociale, è totalmente artificiale. Così l'organizzazione del Governo forma una parte intrinseca ed essenziale di qualunque società, e si deve considerare immedesimata, come appunto il sistema nervoso è immedesimato nel corpo umano.

§ 1478. LXV. Dopo l'organizzazione sia materiale delle classi della società, sia movente ed unificante delle parti del Governo (2), seguono le *funzioni naturali* del corpo sociale politico. Considerando queste funzioni in tutto il loro complesso, e fatta astrazione dall'azione imperativa del Governo (che si può assimiagliare ai moti voluntarij della macchina comandati dall'anima, e che appartengono propriamente al *régime*), queste funzioni si possono chiamare funzioni nazionali. Esse abbracciano quelle che riguardano la conservazione dei membri in istato di aggregazione sociale e politica. Tutte le comunicazioni scambievoli di famiglia e di città, tutte le operazioni di commercio, tutti gli officj civili cadono sotto la denominazione di *funzioni naturali nazionali*.

CAPO II.

Prospetto di ordine del Corpo politico.

§ 1479. LXVI. All'organizzazione ed alle funzioni naturali del corpo sociale succede il *régime pubblico*, e propriamente l'azione del Governo, detta altrimenti *amministrazione pubblica* (I. e V). Questo riveste il doppio carattere di *gerarchico* e di *nazionale*. Il primo dirige le di-

(1) Nel ms. si legge invece *specialmente*. (DG)

(2) Nel ms. questo paragrafo comincia così: *Dopo l'organizzazione sia materiale sia morale delle classi della società, e dei vincoli e motori imperanti del Governo, ec.* (DG)

verse Autorità costituite ed i diversi Officj governativi; il secondo dirige in generale la massa dei cittadini. Il primo è, per così dire, sparso e diffuso nei nervi dello Stato; il secondo per tutte le membra del corpo sociale. Il primo dicesi *gerarchico*, per dinotare le diverse e graduate Magistrature ed Officj l'uno all'altro subordinati, che dal Capo della sovranità si estendono fino ai più piccoli e bassi impieghi. Questa denominazione s'incontra nelle nuove leggi e nei pubblici regolamenti adoperata appunto in questo senso. Il secondo, che fu appellato *nazionale* (1), si verifica in quell'andamento e in quella spinta data dal Governo, con la quale esso dirige tanto le azioni dei membri della comunanza, quanto le cose interessanti e godevoli, come appartenenti alle persone (2).

§ 1480. LXVII. Il régime nazionale è necessariamente determinato dai bisogni fondamentali e perpetui che rendono necessaria la società civile per ottenere il fine della prosperità e sicurezza individuale. Ma posto che alla sicurezza e prosperità del Corpo sociale è necessaria la triplice unità di mire, d'interessi e di azioni; e posto ch'è impossibile di effettuare praticamente questa triplice unità senza la creazione d'un potere unico, illuminante, direttivo e costringente: ne viene necessariamente che le funzioni prime del régime nazionale si riducano a due classi principali. La prima nell'illuminare e nel dirigere il popolo col comando notificato; la seconda nel dar opera che il comando sia eseguito, e corrette le aberrazioni per parte di coloro che debbono eseguirlo, non solo per riparare il mal fatto, ma eziandio per prevenire in futuro ogni traviamiento. Alla prima si riferiscono tutti gli atti *legislativi* generali; alla seconda tutti gli atti *governativi*: nel che appunto si comprendono tutti gli atti amministrativi, non esclusa l'amministrazione della giustizia sì civile che criminale.

Tutto il fin qui detto riguarda il régime nazionale, vale a dire quello che si esercita su la comune dei cittadini soggetti alla legge, fatta astrazione dal gerarchico, designato dalle speciali ordinazioni riguardanti le Autorità costituite (3) ed i pubblici funzionarj, senza dei quali per altro non si può esercitare.

§ 1481. LXVIII. Al régime *gerarchico*, considerato in senso isolato e proprio, s'applicano alcune disposizioni della Costituzione, in quanto appunto si tratta di fissare le rispettive funzioni e la misura dei diversi

(1) Nel ms. è cancellato il periodo precedente, e questo comincia così: *Il secondo si chiama popolare perchè si verifica, ec.* (DG)

(2) Nel ms. si legge: *come appartenenti alla universalità dei cittadini.* (DG)

(3) Nel ms. si ha: *costituite, ed avvalorate dalla sorveglianza e dalla correzione esercitata su i pubblici funzionarj.* (DG)

poteri. A fine d'intender meglio questo soggetto è mestieri premettere quanto segue.

L'indipendenza, ossia l'esistenza propria, è così necessaria alla personalità dello Stato, che senza questo carattere cessa d'esserè nazione. Senza di essa un aggregato d'uomini collegati forma più tosto parte di un'altra società politica, che una società propria. Allora non merita più il nome proprio di *Stato politico* o di *Nazione*, ma diventa provincia, o parte di un'altra nazione. Allora è veramente popolo suddito, o colonia. Quindi la nazionalità è essenzialmente annessa all'indipendenza.

Dalla diversa collocazione del principato, ossia del potere esecutivo (1), in una sola persona o in più persone, distinguesi estrinsecamente il carattere di uno Stato politico; e chiamasi o *Regno* o *Republica*. Con queste denominazioni si accenna il puro fatto estrinseco, comunque i poteri pubblici subalterni o accessorj siano distribuiti e modificati internamente. Per attribuire queste denominazioni nel senso vulgare basta che l'autorità centrale ed esecutiva del Sovrano (2), o sia meglio il Principato, esista o presso una persona sola, o presso molte.

In due sensi pertanto si può assumere la parola di *Regno* o di *Republica*. L'uno è, per così dire, materiale, e serve come di cognome per distinguere uno Stato dall'altro, avuto riguardo alla natura del suo Principato. L'altro senso poi è di diritto tutte le volte ch'esiste un complesso di condizioni fondamentali, con le quali venga armonizzato, distribuito e moderato il potere governativo. Questo complesso di condizioni fondamentali chiamasi *Costituzione*. Il diritto che deriva da queste regole fondamentali chiamasi *Diritto pubblico interno*, o altrimenti *Diritto costituzionale*. Il regno poi o la republica, in cui tali poteri sono ben distinti e misurati, chiamasi *Regno* o *Republica regolare*. Dove poi tali poteri sono concentrati ed esercitati da un solo, il regno in senso di diritto chiamasi *Autocrazia*, l'opposto della Monarchia costituzionale. Dove di fatto tutti i poteri sono assolutamente esercitati da un solo non vi è garanzia, ed il Governo è autocratico; nel preciso senso greco di *αυτός* (*proprium sui ipsius*). Nelle republiche poi, sia che il potere risieda presso la sola classe degli ottimati, sia che momentaneamente si riporti alla moltitudine, non v'ha republica regolare in senso di buon diritto e di vera politica utilità. Imperocchè nel caso di un' assoluta aristocrazia havvi un' assoluta autorità per parte degli

(1) Nel ms. è corretto invece: *amministrativo.* (DG) — (2) Nel ms. si legge: *del Governo.* (DG)

ottimati tanto più stretta ed oppressiva pe' il popolo, quanto è minore la distanza fra chi comanda e chi serve. Parimente dove la moltitudine si arroga indistintamente la legislazione e l'amministrazione mediante solo certi deputati, havvi la corruzione della democrazia, la quale per essere regolare e durevole abbisogna necessariamente di una mistura di aristocrazia.

Per la qual cosa due specie sole di Governi regolari esistono: la prima è la Monarchia guarentita (1); la seconda è la Repubblica temperata, cioè mista di aristocratico e di democratico.

Lo stato di Repubblica conviene alla gioventù della società per dare le più forti e le più felici spinte all'incivilimento. La preformazione della costituzione politica e la generazione delle *leggi civili* appartiene a questo periodo. La Monarchia temperata conviene alla maturità, e dirò quasi alla virilità delle società: essa è fatta per perfezionare e conservare ciò che fu già preparato e sviluppato dalla Repubblica regolare.

§ 1482. LXIX. Al nostro proposito per altro è da osservarsi che la costituzione politica di uno Stato, presa in tutta la sua estensione, altro non è in sostanza che = la creazione delle Autorità governative di un popolo, specificate, ripartite e subordinate ad unità sistematica, in modo che *presuntivamente* ne nascano le migliori leggi e la più fedele amministrazione. =

Dunque la Costituzione è in sostanza la prima e forse l'unica legge immediata della sovranità nazionale. Per essa la nazione crea i suoi agenti, e prescrive ad ognuno la natura e i limiti delle rispettive loro funzioni. Il cittadino poi, come individuo, obedisce a questi agenti della Sovranità collocata nel complesso dei cittadini, come esprime l'art. 2. dell'attuale nostra Costituzione.

§ 1483. LXX. Il potere amministrativo non si può esercitare in uno Stato alquanto esteso dalla persona, nella quale si figura concentrato il principato, vale a dire il potere esecutivo, ch'è sinonimo di amministrativo; ma fu sempre necessario fissare *persone subalterne*, per mezzo delle quali far eseguire la volontà delle leggi. Queste persone chiamansi *Ministri, Direttori, Magistrati, Funzionarj pubblici, Agenti di Governo, ec.*

(1) In due manoscritti di questo Libro III. si leggeva invece *temperata o costituzionale*. A queste parole dall'Autore in uno si trova sostituita la parola *regolare*, e nell'altro le espressioni: *guarentita, ossia costituziona-*

le. È però chiaro dal contesto di questo paragrafo che sotto questa generica appellazione l'Autore comprendeva tutti gli Stati dove esistono leggi fondamentali. (DG)

La distribuzione dei diversi poteri governativi fra queste persone, e la loro subordinazione rispettiva, forma parte essenziale della Costituzione d'uno Stato regolare.

Quindi la Costituzione ha due parti: la prima può dirsi *eminente*; la seconda *subalterna*. La prima riguarda la distribuzione dei poteri e delle funzioni della Sovranità; la seconda riguarda le attribuzioni e la subordinazione di tutte le Autorità subalterne, incaricate delle funzioni governative. Questa parte può denominarsi giustamente *Costituzione gerarchica* per le ragioni sopra mentovate.

§ 1484. LXXI. Dalle cose premesse risulta che il régime, preso in tutta la sua estensione, e perciò contenente anche la legislazione, è subordinato necessariamente alla Costituzione dello Stato.

Procediamo oltre. Poniamo per un momento in disparte la legislazione, e passiamo all'amministrazione pubblica, essenzialmente subordinata ed esecutrice della legislazione. Ciò è necessario per ben fissare il campo delle presenti Istituzioni.

Il soggetto, su 'l quale cade l'amministrazione, si è il Corpo politico. La prima e più vasta idea di questo soggetto è quella d'una persona unica, come fu già avvertito. Questa persona dovendo avere il suo régime artificiale, ne nasce per ciò stesso l'idea astratta d'un sistema volontario di vita, come nell'individuo animale. Questo sistema è realmente un complesso di regole pratiche per procurare la sicurezza e la prosperità dello Stato. Il complesso sistematico di queste regole, tratte dai rapporti reali delle cose sì permanenti che passeggeri, in quanto riguardano la sicurezza e prosperità di tutto il Corpo politico, considerato come persona unica ed individua, chiamasi *ragione di Stato*. E siccome questa non si può ottenere se l'amministrazione non agisce su le parti del Corpo giusta i rapporti della grande unità sistematica di tutto il complesso; così quella parte di amministrazione, che tende a questo scopo, giustamente si può appellare *amministrazione pubblica di Stato*. A questa appartiene quella perpetua educazione della società, per la quale conviene sempre mantenere un'armonia ed un equilibrio fra le azioni ed i poteri, fra i bisogni e la soddisfazione delle diverse classi della società, in modo che prevalgano le più importanti. A questa pure appartiene l'arte di far procedere la nazione pe' i gradi successivi dell'incivilimento, e finalmente procurare perpetuamente la maggiore potenza dello Stato.

A questa parte appartiene pure tutta la politica dei Gabinetti, o sia quella che dicesi *Diplomazia*; stantechè la potenza dello Stato, inter-

essante la sicurezza, è tutta relativa al grado di potenza, e quindi alla sicurezza ne' suoi rapporti alle relazioni estere. Di questa parte noi non dobbiamo occuparci di proposito, ma accennarne solamente quei rapporti che colpiscono l'interna amministrazione delegata, postochè queste Istituzioni non debbono versare su l'alta amministrazione riservata al Re.

§ 1485. LXXII. Restrignendo quindi le nostre considerazioni a quelle funzioni governative che direttamente affettano i sudditi, e formano l'oggetto di leggi e regolamenti che conviene eseguire ed applicare, e ritenuta la distinzione fra l'amministrazione e la legislazione, conviene più specialmente avvertire quanto segue.

L'aggregato sociale, benchè non sia realmente che un complesso di dati individui, ciò non ostante nel suo aspetto morale presenta le seguenti relazioni.

1.° Quelle d'ogni individuo verso l'unione intiera dei cittadini socj, o dirò meglio verso tutta la comunanza, presa come aggregato di parti similari.

2.° Quelle d'ogni individuo verso lo Stato, considerato come persona *distinta* dal privato.

3.° D'ogni particolare verso ogni altro particolare.

4.° D'ogni individuo verso la persona del Governo e le sue gerarchie.

In ognuna di queste relazioni l'interesse individuale è sempre colpito, e deve sempre soffrire qualche conflitto, e quindi essere sottoposto a certe regole. Per la qual cosa nasce una scienza ed un'arte di governare relativa a tutte queste posizioni. Riunendo in un solo sistema i principj di questa scienza e di quest' arte, in mira della conservazione, si forma la scienza di Diritto e di Politica universale interna *in relazione al privato*.

Riandando ora le quattro relazioni sopra distinte, e volendo loro attribuire una denominazione propria, ne seguiranno le seguenti distinzioni.

La prima specie verrà denominata *relazione civico-politica interna*, prendendo la parola *politica* nel suo primitivo senso datole dai Greci, e specialmente da Aristotele. Quindi l'interesse pubblico sotto questo rapporto riceverà la speciale denominazione di *interesse civico-politico*. La scienza, le leggi ed i regolamenti relativi si potranno considerare come una dottrina particolare, costituente la ragione civico-politica. Tale dottrina forma la parte precipua di queste Istituzioni.

La seconda relazione, che abbraccia lo Stato come persona individua e distinta dal privato, riceve la denominazione propria di *relazione*

di Stato subalterna. L'interesse pubblico, considerato sotto questo rapporto, riceve il nome d'*interesse dello Stato*. Il sistema dei principj, delle regole, delle leggi e dei regolamenti della cosa pubblica sotto questi rapporti forma la ragione di Stato subalterna tanto razionale, quanto positiva.

Una parte della ragione di Stato entra nelle nostre Istituzioni in quei rami specialmente che riguardano il dominio eminente, le pubbliche imposte, e in generale i sussidj pecuniarj e militari, e la corrispondente contabilità.

La terza relazione, più nota e familiare di tutte, appellasi *civile*. L'interesse relativo riceve il nome di *interesse civile*. Il complesso dei principj, delle regole di ragione, delle leggi e dei regolamenti costituisce ciò che appellasi *ragione civile*.

Qui si deve osservare che non conviene confondere la ragione civile propriamente detta con la ragione puramente privata, la quale si limita ai soli rapporti fra particolare e particolare. La ragione civile, propriamente detta, riceve necessariamente una mistura della ragione pubblica, e ciò mediante le leggi d'ordine pubblico, le quali formano la ragione privata, per ratterperarla e collegarla co' il sistema unico e generale della società politica; ma di ciò si dirà più ampiamente in appresso.

La quarta relazione su riferita riceve il nome di *relazione imperativa e di sudditanza*. Queste due qualità sono correlative, perchè la relazione imperativa si verifica in chi comanda, e la sudditanza in chi serve. Quando queste relazioni sono regolate da leggi fondamentali, ne nasce la ragione costituzionale civica, la quale determina i poteri, i diritti ed i doveri tanto di chi comanda, quanto di chi serve; fatta astrazione dagli atti singolari che vengono regolati da leggi e regolamenti nei diversi rami di pubblica amministrazione (1).

§ 1486. LXXIII. Queste sono relazioni di *conservazione diretta*. Succedono le relazioni della *conservazione indiretta*. Fra queste le prime sono quelle che riguardano la giustizia.

Ognuno intende che qui non si parla della giustizia che come d'un ramo della pubblica amministrazione interna dello Stato (vedi n.° XVII). Ritenuto questo concetto, la giustizia si divide in due parti: la prima si può dire *assegnatrice* d'un diritto contenzioso; la seconda si può dire *punitrice*. La giustizia civile e la criminale sono parti singolari dell'uno e dell'altro ramo, stantechè sotto il nome di *assegnatrice* non si

(1) Si confronti lo scritto precedente, § 1371. (DG)

vuole comprendere solamente quella che regola gli affari fra privato e privato, alla quale propriamente viene applicato il nome di *civile*; ma eziandio si vuole comprendere quella che decide le questioni fra il privato ed il Pubblico tanto presso i Tribunali ordinarj, quanto presso i Tribunali amministrativi, come sarebbero i Consigli di Prefettura ed il Consiglio di Stato.

Lo stesso dicasi rispetto alla giustizia punitrice, stantechè l'autorità d'indigere almeno pene pecuniarie e tediali sta in parte presso l'Autorità amministrativa.

§ 1487. LXXIV. Considerata la giustizia nella sua parte *organica*, o sia in relazione alla costituzione delle diverse Magistrature, alle quali può essere affidata, si può distinguere l'ordine giudiziario in *assegnatore*, ossia meglio *definitore* degli affari contenziosi, e in *punitore* delle violazioni della legge. Nell'uno e nell'altro ramo esercitando i giudici una funzione attribuita dalla legge, essi esercitano od amministrano una parte del pubblico régime, e sempre subordinatamente alla legge. Ecco perchè l'amministrazione della giustizia costituisce un ramo dell'amministrazione generale dello Stato, e si riferisce propriamente alla ragione governativa od esecutiva. Una particolarità dell'ordine giudiziario si è di non aver che occhi e bocca, perchè altro non fa che vedere e decidere. Le mani, o sia l'esecuzione, appartengono al potere esecutivo.

§ 1488. LXXV. Parlando del primo ramo, che appellammo *assegnatore* o *definitore* d'ogni affare contenzioso civile ed amministrativo, esso si suddivide in tre rami subalterni. Questi si riferiscono alle tre relazioni interne dello Stato: vale a dire alle *relazioni civili* fra cittadino e cittadino; alle *relazioni politiche interne*, dette altrimenti *relazioni pubbliche civiche*; e finalmente alle *relazioni di Stato* già sopra spiegate. La giustizia assegnatrice o definitrice abbraccia tutti questi rami, in quanto possono somministrare contestazioni che debbono essere decise con cognizione di causa da qualunque Tribunale. Oltre le contestazioni civili, troppo note, nascono questioni, per esempio, di opere che il privato deve eseguire su le aque private per lo spurgo dei canali, per la manutenzione di certe opere, le quali appunto essendo fatte per l'interesse comune dei cittadini, riguardano le relazioni pubbliche civiche. Così pure tutte le questioni particolari su 'l riparto e la riscossione delle pubbliche imposte, le altre riguardanti i sussidj militari, la coscrizione ec., si riferiscono alle relazioni di Stato. Per la qual cosa si vede che la giustizia è, per così dire, parallela a tutte le relazioni della politica

società. Una partizione speciale cadrà a proposito allorchè in particolare tratteremo di questo ramo.

§ 1489. LXXVI. Sopra fu distinto il secondo ramo della giustizia, che fu appellato *punitore*. Consultando le disposizioni positive organiche del Regno, noi troviamo che questo ramo si estende pure alle tre relazioni, cioè alle private, alle politiche, a quelle di Stato. Fatta astrazione dai funzionarj, ai quali l'esercizio della giustizia punitrice fu affidato, pare che la massima fondamentale sia, che i giudizj debbano essere fatti da molti, che debbano essere pubblici, e sottratti dalla influenza dell'Autorità amministrativa, senza separarli dalla unità del Governo.

Quanto poi alla gerarchia giudiziaria punitrice, si trova una eccezione che separa l'alta Corte reale e i Tribunali militari di terra e di mare dal rimanente dei giudici criminali. Questa distinzione però non influisce nè per l'ordine di procedere, nè per separare dal Codice penale i delitti di quelli che hanno il privilegio del Foro.

Il motivo della creazione dell'alta Corte reale fu di stabilire un Corpo, il quale per le sue eminenti qualità e situazione si trovasse al di sopra delle influenze ordinarie, e potesse rendere giudizj autorevoli ed imparziali su le accuse portate contro eminenti funzionarj dello Stato.

Quanto poi all'ordinaria gerarchia, trattandosi di applicar pene propriamente dette, che toccano la vita, la libertà, l'onore, si volle che fosse indipendente dall'influenza dell'amministrazione governativa, e così fosse guarentita la sorte comune dei cittadini. Per la qual cosa i giudici da una parte non avendo che bocca, dirò così, ed occhi, e dall'altra essendo per le Costituzioni assicurati con una ragionevole indipendenza e libertà di giudizj, si trovano per ciò stesso atti a pronunciare sentenze imparziali.

§ 1490. LXXVII. Uno dei cardini fondamentali dell'attuale nostro sistema organico rapporto alla giustizia è la garanzia universale del cittadino anche negli affari contenziosi. Solenne è il principio proclamato dal legislatore, che « il potere giudiziario è separato dall'amministrativo, e lo stato dei cittadini è posto sotto la protezione dei Tribunali » (1).

§ 1491. LXXVIII. Una speciale osservazione si deve fare su l'applicazione delle diverse pene; ed è, che quelle che veramente colpiscono

(1) In uno dei più volte ricordati manoscritti c'è qui un'aggiunta di mano dell'Autore in questi termini: *dal che n'è venuta la conseguenza, che = niuno può essere distratto da' suoi Tribunali naturali. =* (16)

la vita, la libertà e l'onore, sono applicate dai Tribunali ordinarj. Ma alcune volte la multa viene decretata dall'Autorità amministrativa.

Ragion voleva che quest'Autorità avesse, per la esecuzione rapida delle sue determinazioni, l'autorità di colpire con pene pecuniarie, le quali d'altronde, quando fossero illegalmente pronunciate, si possono rinvocare, e farne la debita restituzione.

§ 1492. LXXIX. La solennità dei giudizj penali fu dalle Costituzioni e dalle leggi riservata agli affari di grave momento. Ma siccome l'ordine effettivo e pratico della cosa pubblica viene turbato anche dalle aberrazioni di minore momento, le quali per la connessione delle cose traggono seco grandi inconvenienti che debbonsi prevenire; così, dopo il potere penale propriamente detto, sottentra un potere *preveniente, correttivo e disciplinare*. Avverto qui, che dovremo ritornare sopra un tale argomento; e però basta per ora questo cenno (1).

CAPO III.

Prospetto delle materie d' insegnamento su lo stato politico.

§ 1493. LXXX. Dopo queste vedute universali passiamo alle particolari, onde meglio determinare il campo e la ragione di queste Istituzioni. Qui rammentiamo di nuovo, che qualunque sia la composizione del Corpo politico, e qualunque sia la distribuzione degli officj e delle magistrature, in ogni Stato si distinguono due massime relazioni: le prime si possono dire *esterne*, le seconde *interne*. Alle prime appartengono gli affari esteri; alle seconde gli affari interni.

SEZIONE I.

Affari esteri.

§ 1494. LXXXI. Gli *affari esteri* non entrano direttamente nella dottrina che esponiamo, ma solamente *per incidenza*; vale a dire, per quel rapporto che può interessare l'amministrazione degli *affari interni*.

Così parlando degli *affari politico-economici*, le relazioni estere interessano l'amministrazione per la custodia dei confini, per la introduzione di cose o di persone dall'estero, per le corrispondenze di Polizia, per le legalizzazioni, e per certi altri rapporti eventuali, dei quali si parlerà.

(1) Si confrontino i §§ 1380 a 1385 dello scritto precedente. (DG)

§ 1495. LXXXII. Queste stesse relazioni estere possono interessare la ragione civile in molti oggetti; come, per esempio, nelle abilitazioni a succedere alle eredità, nella esecuzione contenziosa dei contratti fra lo straniero ed il nazionale, e fra lo straniero e lo straniero nel territorio del Regno; per l'applicazione di leggi estere in affari interessanti il nazionale; per la procedura civile sì per le cauzioni che per le intimazioni, e per ogni altro oggetto di cautela giudiziaria.

§ 1496. LXXXIII. Interessano pure le relazioni estere il dipartimento delle Finanze non solamente in oggetti commerciali, come di derrate, manifatture, monete ec., ma eziandio per la mutua corrispondenza delle poste, dei corsi, dei transiti mercantili, e di altre promiscue concessioni.

Finalmente le relazioni estere interessano la pubblica sicurezza, in quella parte che viene sopravvegliata dalle magistrature, non solamente quanto ad un' abituale vigilanza su gli stranieri che sono in comunicazione con noi, ma eziandio per tutti i delitti che possono interessare i due Stati, e per le convenzioni della scambievolmente consegna dei delinquenti.

§ 1497. LXXXIV. Per la qual cosa le relazioni estere entrano nella considerazione della dottrina della pubblica amministrazione interna, per quel contatto e per quella connessione che hanno con tutti i rami sopra indicati. La sede propria però e principale della scienza delle relazioni estere sta nella dottrina del Diritto pubblico delle genti, tanto razionale quanto positiva, sì per il merito che per l'ordine, conosciuto sotto il nome di *Diplomazia*. Questa parte viene amministrata immediatamente dal Re, senza che abbiavi autorità inferiore dentro il Regno, fuorchè il Ministro. Gli agenti spediti e residenti nei diversi paesi, sotto i nomi di *Ambasciatori, Ministri, Consoli, Agenti diplomatici, Delegati* ec., versano fuori del Regno. D' onde si vede che per sola incidenza gli affari esteri entrano nella dottrina che esponiamo.

SEZIONE II.

Affari civili.

§ 1498. LXXXV. Passiamo ora alle relazioni *interne*. Fu di sopra distinta l'amministrazione pubblica civile dalla *politica interna* e dall'*(amministrazione) interna di Stato*. Quali sono le parti principali di codesta amministrazione pubblica civile? Riteniamo fermo l'aspetto proprio e naturale degli affari civili, fatta astrazione dai rapporti giurisd-

zionali delle Autorità costituite, e poniamo mente all'interesse privato, che risulta dalle parti suddette dell'amministrazione.

Le relazioni private sono senza dubbio oggetto della legislazione civile. Come mai possono essere oggetto di pubblica amministrazione? Si noti bene che qui il nome di *amministrazione* si prende come sinonimo di *régime*, o sia come azione del Governo puramente esecutiva della legislazione (vedi n.º II. III).

Posto questo senso, dimando di nuovo come gli affari privati possano veramente formare oggetto di pubblico régime. Non sembra forse che la funzione del Governo negli affari privati si debba restringere solamente ad una mera *ispezione*, con la quale impedire che l'un privato soverchii l'altro, e tutto proceda con equità e con sicurezza? Non è egli vero che il fine proprio della civile legislazione essendo quello di pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà, rendasi per ciò stesso la funzione del Governo semplicemente *inspettiva e tutelare*? Dopo che le leggi furono architettate sopra la regola suddetta, non pare forse che il Governo non debba avere altra cura, che quella di far amministrare la giustizia? Dove dunque troviamo altri rapporti di régime publico propriamente detto negli affari civili?

§ 1499. LXXXVI. Questo argomento, vero in parte, non lo è in tutto allorchè un Governo è ben costituito e regolato. Imperocchè egli è ben vero che sino a tanto che i privati osservano le leggi, l'Autorità publica non s'intromette, nè deve intromettersi negli affari privati, e per conseguenza sotto questo rapporto gli affari privati non possono costituire oggetto di una gestione publica amministrativa; ma egli è vero del pari che in virtù della legge fondamentale della società di dar soccorso e di completare le forze individuali, il Governo sottentra con la propria autorità *tutoria e di soccorso* in tutti quegli oggetti ed in tutti quei casi i quali, sebene siano di privato interesse, ciò non ostante non possono da un privato o per diritto di eguaglianza o per fatto di potenza essere stabiliti e protetti. Se poi poniamo mente a quella suprema unità di regola e d'interesse che deve far agire le singole parti in armonia co'l tutto, noi troviamo un nuovo e precipuo fondamento, onde autorizzare l'azione del Governo in tutte le civili relazioni. Così la società intiera, ed il Governo in nome di lei, entrano con la loro autorità a compiere ciò che manca alla tutela ed al benessere privato, e nello stesso tempo provvedono all'interesse degli altri concittadini con un sistema unico ed uniforme, benchè si tratti delle sole relazioni civili e di famiglia.

§ 1500. LXXXVII. Le seguenti specificazioni renderanno più manifesto questo pensiero. — Mediante le leggi di pubblica amministrazione viene provveduto al cittadino dal momento ch'egli *nasce* fino a quello che egli *muore*. — Dal momento ch'egli nasce la società intiera, in seno della quale egli vive il giorno, e per lei l'Autorità governativa resa madre comune, lo accoglie sotto la sua tutela, e co'l comando e con l'opera ne assicura l'esistenza fisica e lo stato futuro civile. Di ciò fanno fede le leggi ed i regolamenti riguardanti sia le nascite per assicurare la figliazione e l'origine dello stato civile; sia le cure per neonati non assistiti dai genitori; sia finalmente le altre cautele tutte economiche, civili e criminali su quest'oggetto.

La debolezza dell'età, che rende l'individuo incapace di provvedere e per il fisico e per il morale a sè stesso, richiama di nuovo la cura della società madre comune, e quindi del legislatore e dell'amministratore che agiscono in nome di lei. Ecco pertanto stabilito l'ordine delle tutele, sia paterna sia straniera, e tutte le regole che riguardano la migliore conservazione delle persone e dei patrimonj di sì fatte persone incapaci a reggersi da sè medesime. Tutto ciò vien fatto affinchè la sorte dei deboli o per ragione fisica o per ragione morale sia pareggiata a quella delle persone *sui juris*, e così venga prodotta e mantenuta quella parità di utilità mediante l'esercizio della comune libertà, la quale forma sempre lo scopo unico e massimo della civile legislazione.

Passando a considerare il cittadino anche in maggiore età, e dotato di tutta la moralità, e volendo formare la famiglia, l'Autorità publica di nuovo lo prende sotto la sua protezione per mantenere e conseguire l'intento dell'ordine civile. E qui si presenta tutta la serie delle disposizioni tanto per le cose, quanto per gli stabilimenti di famiglia.

Uscendo dalla famiglia, e gettato nel sociale commercio, potendo egli compromettere i suoi diritti di proprietà per l'ignoranza necessaria di fatto su la solvenza di colui co'l quale vuol contrattare, e amando il legislatore di mantenere e cautelare i diritti delle parti, e d'impedire che l'uno non avvantaggi con inganno su l'altro, esso provvede alle contrattazioni co'l sistema delle *notificazioni ipotecarie*, e con altri modi che assicurano le date dei contratti, il loro contenuto e la loro certezza in società. La loro conservazione alla perpetuità, la loro esecuzione anche coattiva, e la tutela di ogni altra ragione *privata* è un altro oggetto delle nostre leggi publiche civili.

Tutte queste cose da qual principio discendono esse mai, e per quale autorità sono stabilite? Esse discendono dal principio della comune giu-

stizia ed utilità di tutti i privati posti nella colleganza e nel commercio sociale. Esse poi vengono stabilite per sola autorità pubblica, dimodochè in niun privato, preso singolarmente, se ne potrebbe riscontrare il diritto. Esse poi vengono perpetuamente dirette ed amministrate dalla sola Autorità pubblica, e propriamente formano un ramo di pubblica amministrazione.

§ 1504. LXXXVIII. Ma volendo noi richiamare sotto un prospetto tutti i sussidj dati dalla pubblica Autorità all'interesse privato, troviamo i seguenti stabilimenti.

1.° L'Ufficio degli *atti dello stato civile*, nel quale cadono gli atti di nascita, di morte, di matrimonio. Sussidiariamente si possono aggiungere tutti gli *atti di tutela*, e le funzioni conseguenti che vengono disimpegnate dalle persone direttrici col voto del consiglio di famiglia, e sono avvalorati dall'Autorità pubblica del Giudice di pace.

2.° Lo stabilimento del *Notariato* per la certezza ed autenticità di tutti gli atti fra vivi o per causa di morte non giudiziarij, tanto in ciò che riguarda le contrattazioni, quanto in ciò che riguarda l'esercizio di altri diritti transitorj, come sarebbero assensi a matrimonj, procure per affari, ed altri atti di amministrazione privata.

3.° Lo stabilimento degli *archivj notarili* per la conservazione degli atti autentici, e degli *archivj degli atti giudiziarij*, tanto per assicurare i diritti stabiliti in via contenziosa, quanto per far constare di altri atti che abbisognarono dell'intervento della volontaria giurisdizione della pubblica Autorità.

E qui sussidiariamente cadono anche gli *archivj amministrativi* per quella parte di autorità tutoria su i Corpi tutelati, i quali *ad instar* di privati minori sostengono ragioni attive e passive, e pe' i quali le approvazioni e le autorizzazioni sono veri atti di volontaria giurisdizione.

4.° Lo stabilimento per una parte soltanto del *registro degli atti*, onde assicurare la data di alcuni atti privati riguardanti le contrattazioni civili circa diritti e cose puramente mobiliari.

5.° Lo stabilimento degli *Officj delle ipoteche*, onde assicurare i contraenti su lo stato di solvibilità delle parti, e guarentire così l'esecuzione dei contratti e la sicurezza dei pagamenti, ed ogni altra vista tutelare delle convenzioni.

6.° Finalmente l'instituzione dei *Tribunali sì civili che di commercio*, di cui diremo in appresso.

Domando io: tutti questi stabilimenti non sono forse d'ordine pubblico, e sotto l'immediata amministrazione della pubblica Autorità?

SEZIONE III.

Affari civili.

§ 1502. LXXXIX. Il secondo ramo dell'amministrazione pubblica interna, di cui dobbiamo trattare, è costituito dalla *ragione civile* (LXXV.) di una società agricola e commerciale assai incivilita.

Questo ramo si suddivide in tre altri rami subaltermi; cioè: 1.° *amministrazione civile economica*; 2.° *amministrazione civile morale*; 3.° *amministrazione civile tutelare*.

Vediamo ora quali siano le principali materie che si comprendono sotto ciascuna di queste rubriche.

§ 1503. XC. Incominciamo dalle materie di amministrazione pubblica economica nelle sue relazioni al *cittadino*. La ragione economica civile non viene qui contemplata se non per l'ordine dei doveri e dei diritti della pubblica podestà, riguardanti la sussistenza e l'uso delle cose godevoli in società. Questa determina e dirige fino ad un certo punto nelle società agricole e commerciali:

a) Il *corso* delle eredità, ossia delle proprietà, giusta i principj della ragione pubblica (II. III.), e le esigenze necessarie del corpo sociale fra le diverse generazioni.

b) L'*ordine* dei possessi e dei contratti in relazione alla cosa pubblica o comune.

c) L'*ordine* degli stabilimenti economico-politici per proteggere ed agevolare la parità d'*intelligenza* e di *libertà* dei cittadini nello scambievole *commercio* delle cose godevoli; e così, per esempio, lo stabilimento delle monete, dei pesi, delle misure, dei bolli per la qualità autentica delle merci, le notificazioni di patrimoni, i regolamenti per prevenire le frodi e gl'ingiusti monopoli, ec.

d) L'*ordine* degli stabilimenti pubblici per agevolare tutte le vie a diminuire le fatiche, i pericoli e le spese comuni e generali per il commercio e le arti in tutti quei casi ne' quali dalla forza dei singolari non sarebbe nè giusto nè possibile esigere sì fatti stabilimenti.

Tali sono i provvedimenti per la facilitazione dei trasporti, come l'apertura e il mantenimento di buone strade e sicure; dei canali, e della spedita e sicura navigazione dei fiumi; lo stabilimento e il mantenimento delle poste, degli emporj, delle dogane, ed altri luoghi di deposito.

Tali sono pure i provvedimenti e gli stabilimenti pubblici, tanto per facilitare ed assicurare le comprate e vendite (come sarebbero le fiere ed

i mercati), quanto per assicurare i pagamenti ed il credito commerciale interno ed esterno. I Tribunali di commercio si riferiscono a questa parte.

§ 1504. XCI. Succedono le materie di *amministrazione civica morale*, o sia meglio riguardante la moralità civica del cittadino, la quale dopo l'organizzazione degl'interessi esige l'educazione pubblica, che abbraccia l'istruzione e le abitudini. L'istruzione si divide nei seguenti rami:

a) *La esoterica*, ossia la popolare universale istruzione ne' suoi rapporti a mantenere od introdurre le cognizioni necessarie per effettuare la pratica della giustizia comune fra gli uomini, e la cauzione per l'integrità dei diritti sì pubblici che privati. Le *istituzioni religiose* sono comprese in questa sfera.

b) *L'acroatica*, ossia le istituzioni riservate a quei pochi, i quali più specialmente debbono consacrare i loro lumi e i loro servigi a vantaggio della cosa pubblica.

c) *La tecnica*, che riguarda l'istruzione di tutte le arti morali e politiche, delle quali l'Autorità pubblica deve prendere una cura più speciale.

Tutte le leggi ed i regolamenti su le scuole, su le case di educazione, su gli stabilimenti d'istruzione (come Biblioteche, Musèi, Gallerie, Gabinetti, Raccolte, Accademie, Istituti, ec.) si riferiscono all'amministrazione pubblica morale.

§ 1505. XCII. Seguono le materie di *amministrazione civica tutelare del cittadino*, la quale comprende:

a) *La Polizia medica*, ossia l'ordine di dovere e di diritto della pubblica Autorità in tutti gli oggetti di *sanità* che possono essere di competenza pubblica.

b) *La Polizia per casi fortuiti*, ossia l'ordine di dovere e di diritto pubblico per difendere i cittadini contro i disastri, e far riparare i danni, come p. e. in incendj, inondazioni, ruine, carestie, ec. ec.

c) *La Polizia contro le trasgressioni e i delitti*, ossia l'ordine della vigilanza e della prevenzione amministrativa su i misfatti che potrebbero attentare alla sicurezza delle persone, ed ai diritti dei cittadini e dello Stato.

A questi tre ordini, cioè quello della *economia*, dell'*educazione* e della *tutela civica* si possono ridurre le classi principali delle materie riguardanti il cittadino, ossia le parti massime dell'*amministrazione pubblica civica*.

SEZIONE IV.

Affari di Stato interni.

§ 1506. XCIII. Le materie dell'*amministrazione di Stato interna* riguardano propriamente il complesso delle leggi fondate su i rapporti reali delle cose per armonizzare e conservare le parti diverse dello Stato prese in complesso, in relazione al fine unico e comune della formazione e conservazione dei Corpi politici contemplati nella loro individualità. La scienza di quest'ordine, per quell'aspetto che interessa l'amministrazione, si può dividere in *ragione di Stato*:

1.º *Organizzatrice dello Stato*, la quale tratta dello stabilimento e delle competenze dei diversi Corpi pubblici, e delle classi diverse delle società, in relazione all'amministrazione interna. Questa tratta:

a) Dell'organizzazione e dell'ordine pubblico delle società tanto in relazione alle funzioni sociali, quanto in relazione ad un determinato luogo occupato da un Corpo politico, per cui nascono le idee di territorio, di sovranità territoriale, di domicilio, di patria locale, di abitazione, di naturalizzazione, di forensità, ec.

b) Dell'organizzazione, distribuzione, competenze e connessioni delle magistrature politiche, militari, civili, in relazione alla natura dello Stato, ed all'azione complessa che debbono avere per ottenere l'intento della cosa pubblica.

c) Delle attribuzioni politiche alle diverse classi dei proprietarj, dei traficanti, degli artigiani, e della rispettiva preponderanza che ad ognuna regolarmente conviene attribuire in vista sì dei rapporti essenziali della cosa pubblica, che della maggiore potenza permanente dello Stato.

§ 1507. XCIV. 2.º *Conservatrice dell'organizzazione dello Stato*. In questa si considera la conservazione diretta, cioè quella che deriva dall'unione e dall'ordine delle parti costituenti lo Stato, giusta le leggi stabilite dall'azione simultanea dei membri. Essa corrisponde alla conservazione dell'individuo, fatta co' l'cibo e co' l'régime salutare. La ragione di Stato relativa alle *offese* viene compresa nell'ordine tutelare propriamente detto. Alla ragione di Stato conservatrice appartiene:

a) L'ordine politico ed economico della riproduzione della specie, quello dei matrimonj e della podestà domestica, giusta i rapporti politici della potenza dello Stato.

b) L'ordine della distribuzione della popolazione, e la corrispondenza di essa sopra un dato territorio; nel che comprendesi l'ordine delle colonie.

c) L'ordine riguardante le emigrazioni dei cittadini, e la separazione di una parte della società in casi autorizzati dal pubblico Diritto.

d) L'ordine co' l quale si debbono attemperare i sacrificj necessari d'una classe di uno Stato in conflitto con un'altra, in guisa che ne risultino sempre il massimo di bene ed il minimo di male per la potenza dello Stato.

e) L'ordine co' l quale si debbono contenere e far agire tutte le Autorità in relazione alla potenza dello Stato.

§ 1508. XCV. 3.° *Economica dello Stato*, la quale riguarda propriamente il dominio eminente della società, e l'amministrazione dei beni pubblici, giusta il fine della salute e del miglior essere del tutto. Questa abbraccia:

a) L'ordine necessario di ragione dell'occupazione, del possesso e dell'amministrazione dei Demanj.

b) L'ordine di ragione per autorizzare tanto in genere quanto in specie e quantità le pubbliche imposizioni; i principj della ripartizione sopra le classi e sopra gl'individui dello Stato; la loro percezione; quello d'imporre e risarcire i sacrificj o i danni dei privati, sofferti per l'utilità e per la difesa dello Stato.

c) La regola dell'amministrazione delle pubbliche entrate, l'esercizio del diritto inalienabile della nazione di vegliare su la versione loro, e tutti i mezzi che ne derivano.

§ 1509. XCVI. 4.° *Morale dello Stato*, la quale propriamente riguarda la moralità politica di una società presa in complesso. Per *moralità* s'intende la capacità di conformare, mercè l'intelligenza, o sia mediante la cognizione delle cose, le proprie azioni all'ordine preconciso. La moralità pubblica qui si assume come soggetto di dottrina del Governo operante su la massa intiera dei sudditi, in modo da introdurre e conservare lo spirito e le abitudini che appartengono al benessere della personalità intiera della società, o sia dello Stato. Questa abbraccia:

a) La teoria delle leggi naturali dell'opinione pubblica patriottica, e delle conseguenze che ne derivano.

b) Quella delle virtù di Stato, come p. e. dell'onore, dell'amor della patria, ec.

c) Quella dell'influenza delle opinioni e delle passioni naturali o fattizie degli uomini nelle diverse età e nei diversi gradi d'incivilimento, e giusta le circostanze diverse, in quanto possono giovare o nuocere al bene dello Stato.

d) E dopo tutto questo la teoria dei mezzi per far servire tutte le

annoverate molle alla potenza dello Stato, giusta i rapporti necessari del fine unico dei Corpi politici.

§ 1510. XCVII. 5.° La *tutelare dello Stato*, la quale riguarda la difesa sì interna che esterna dello Stato, e però abbraccia:

a) Il sistema dei principj e dei mezzi, onde difendere la libertà pubblica dello Stato contro l'usurpazione di qualunque genere, e di qualunque persona, classe, Corpo od Autorità nell'interno dello Stato.

b) Il sistema dei principj e dei mezzi per difendere il corpo dello Stato, la sua Costituzione, indipendenza e diritti contro gli attentati o la violenza derivanti dall'esterno.

§ 1511. XCVIII. 6.° La *riformatrice o innovatrice delle cose pubbliche dello Stato*, la quale, come si vede, è generale, e può riguardare tutti i rami antecedenti. Essa però ha le sue norme ed i suoi principj certi, derivanti dall'ordine necessario delle cose; e si appoggia:

a) Su la teoria delle innovazioni necessarie che il tempo apporta nello sviluppo morale e politico delle generazioni umane.

b) Su le mutazioni delle relazioni esterne, indotte dalle vicende d'ingrandimento o di decadenza, di aumento o di decremento delle forze artificiali degli Stati esteri, co' i quali la nazione debbasi trovare in relazione.

§ 1512. XCIX. Ecco le materie principali, su le quali dovrebbe versare la scienza della cosa pubblica nella sua vera estensione.

Ma di queste non ne dobbiamo trattare che per quell'aspetto e dentro quei limiti che appartengono all'amministrazione delegata ed esecutrice delle leggi.

Io per altro dichiaro qui, che nel dare il prospetto sovra esposto non ho preteso di assegnare tassativamente le materie singolari su le quali dovrebbe versare la scienza della cosa pubblica; ma solamente di avere accennate le principali rubriche, alle quali le materie medesime si possono riportare.